

DELIBERAZIONE 4 NOVEMBRE 2025

472/2025/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'IMPIANTO ESSENZIALE SARLUX

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1360^a riunione del 4 novembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 145;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione, in quanto atto di applicazione, attuazione ed esecuzione di precedenti provvedimenti dell'Autorità.

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: d.P.R. 445/00);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2023, 628/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 628/2023/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 19 novembre 2024, 487/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 487/2024/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 26 novembre 2024, 503/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 503/2024/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2024, 537/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 537/2024/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 22 luglio 2025, 342/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 342/2025/R/eel);

- la comunicazione congiunta di AXPO ITALIA S.p.A. (di seguito: AXPO) e SARAS ENERGY MANAGEMENT S.r.l. (di seguito anche: SARAS), del 30 novembre 2023, prot. Autorità 75693, di pari data (di seguito: comunicazione congiunta);
- la comunicazione di AXPO, del 30 novembre 2023, prot. Autorità 75980, dell'1 dicembre 2023 (di seguito: comunicazione Axpo);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 17 febbraio 2025, prot. Autorità 10688, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna, del 7 aprile 2025, prot. Autorità 24382, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione di SARAS, del 16 giugno 2025, prot. Autorità 43110, del 17 giugno 2025 (di seguito: comunicazione Saras).

CONSIDERATO CHE:

- l'elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06 valido per l'anno 2024 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerarsi relativi alla deliberazione 111/06) include l'impianto Sarlux;
- il comma 63.11 stabilisce che l'utente del dispacciamento di un impianto di produzione essenziale per la sicurezza possa richiedere all'Autorità l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validità dell'elenco di cui al precedente alinea;
- ai sensi del comma 63.13, l'Autorità determina con cadenza annuale un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione (di seguito anche: Corrispettivo) per ciascun impianto ammesso al regime di reintegrazione; detto Corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto medesimo e i ricavi allo stesso riconducibili con riferimento al periodo rispetto al quale l'impianto è inserito nell'elenco degli impianti essenziali;
- con la deliberazione 628/2023/R/eel, in relazione all'impianto Sarlux, l'Autorità ha, tra l'altro:
 - accolto l'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi avanzata, per l'anno 2024, da AXPO con la comunicazione Axpo;
 - previsto che, per l'anno 2024, i costi fissi rilevanti ai fini della determinazione del Corrispettivo siano non superiori al minore tra l'importo complessivo dei costi fissi dell'impianto definiti secondo i criteri della deliberazione 111/06 e l'importo indicato nella comunicazione Axpo.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la comunicazione congiunta, AXPO e SARAS hanno informato l'Autorità che l'utente del dispacciamento dell'impianto Sarlux sarebbe stato AXPO sino al 31 dicembre 2023 e SARAS dall'1 gennaio 2024.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con le deliberazioni 487/2024/R/eel, 537/2024/R/eel e 342/2025/R/eel, a seguito di apposite istanze formulate da SARAS in relazione all'impianto Sarlux, l'Autorità ha definito gli importi di acconti del Corrispettivo riferiti, complessivamente, ai primi otto mesi dell'anno 2024;
- al fine di consentire la determinazione del Corrispettivo, relativo a uno specifico impianto ammesso al regime di reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato attinente all'impianto medesimo; secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento; qualora i conti dell'utente del dispacciamento non siano soggetti a revisione contabile, i medesimi documenti sono accompagnati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante e resa nelle forme e con gli effetti di cui agli articoli 47 e 76 del d.P.R. 445/00;
- con la comunicazione Saras, l'omonima società ha presentato la documentazione di cui al precedente alinea per l'anno 2024, in relazione all'impianto Sarlux;
- ai fini del presente provvedimento, con la locuzione "costi fissi *benchmark*" si intende l'importo massimo – di cui alla comunicazione Axpo - al quale AXPO si è impegnata a limitare i costi fissi riconosciuti per l'anno 2024.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- il comma 65.22 stabilisce che:
 - i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto nell'anno cui si riferisce il Corrispettivo risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti;
 - l'utente dell'impianto possa richiedere a Terna che sia modificata la metodologia di determinazione del tasso di indisponibilità medio storico e/o del tasso di indisponibilità oggetto di confronto con il citato tasso storico, esplicitando le motivazioni della richiesta e fornendo elementi sufficienti, oggettivi e verificabili;
 - Terna trasmetta all'Autorità la menzionata metodologia e le informazioni necessarie a determinare i livelli di indisponibilità dell'impianto, presentando la propria proposta in relazione alle eventuali richieste avanzate dall'utente interessato in tema di tassi di indisponibilità;
- con la deliberazione 503/2024/R/eel, l'Autorità ha stabilito che:
 - ai fini del calcolo del tasso di indisponibilità dell'impianto Sarlux per ciascuno degli anni 2021 e 2022, il riferimento massimo di disponibilità oraria sia pari al maggiore tra l'energia immessa in rete e il valore massimo di produzione oraria richiesta da Terna nell'anno (di seguito: metodo Arera);

- Terna comunichi all'Autorità i tassi di indisponibilità dell'impianto Sarlux determinati con il metodo Arera per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai fini del calcolo dei Corrispettivi che dipendono dai citati tassi;
- in relazione all'anno 2023, Terna espliciti all'Autorità la propria posizione in merito all'istanza sul tasso di indisponibilità presentata dall'utente del dispacciamento, soprattutto con riferimento ai periodi peculiari dell'anno 2023 evidenziati dal medesimo utente (di seguito: periodi peculiari), e comunichi all'Autorità il tasso di indisponibilità dell'impianto Sarlux calcolato con il metodo Arera sotto diverse ipotesi alternative;
- con la prima comunicazione Terna, Terna:
 - ha trasmesso all'Autorità quanto previsto dalla deliberazione 503/2024/R/eel con riferimento agli anni 2021, 2022 e 2023;
 - in merito all'istanza dell'utente sui periodi peculiari dell'anno 2023, ha chiarito di considerarla accoglibile limitatamente al periodo connesso all'evento sulla rete di trasmissione nazionale (di seguito: secondo periodo peculiare);
- con la seconda comunicazione Terna, l'omonima società ha inviato all'Autorità, tra l'altro, i dati sulle indisponibilità dell'impianto essenziale Sarlux per la definizione del Corrispettivo per l'anno 2024; in particolare, in relazione a detto anno, Terna ha fornito il tasso di indisponibilità dell'impianto Sarlux calcolato con il metodo standard, con il metodo alternativo - supportato dall'utente con le medesime argomentazioni avanzate per l'anno precedente - e con il metodo Arera; il tasso di indisponibilità per l'anno 2024 risulta in ogni caso non superiore al corrispondente tasso medio storico del triennio precedente.

RITENUTO OPPORTUNO:

- stabilire che, per le medesime ragioni esposte nella deliberazione 503/2024/R/eel per gli anni 2021 e 2022, il tasso di indisponibilità dell'impianto Sarlux per ciascuno degli anni 2023 e 2024 sia determinato con il metodo Arera, con le ulteriori previsioni di seguito esplicitate in merito all'anno 2023;
- prevedere che, in relazione all'istanza dell'utente sui periodi peculiari dell'anno 2023 e ai fini del calcolo del tasso di indisponibilità per lo stesso anno che rileva per la determinazione dei Corrispettivi che dipendono dal medesimo tasso, sia accolta l'istanza limitatamente al secondo periodo peculiare di cui alla prima comunicazione Terna, dato che, a differenza del primo periodo peculiare, l'indisponibilità è stata causata da un evento che, essendo occorso sulla rete di trasmissione nazionale, risulta al di fuori della sfera di controllo dell'utente.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui è soggetto l'utente del dispacciamento interessato, Terna riconosca a SARAS un acconto del Corrispettivo per l'anno 2024 con riferimento all'impianto Sarlux (di seguito anche: Acconto), chiarendo che, in sede di determinazione del conguaglio del menzionato

Corrispettivo, si terrà conto, tra l'altro, degli esiti delle verifiche sui costi fissi, sugli importi delle voci che compongono il margine di contribuzione e su eventuali imprecisioni relative ai tassi di indisponibilità;

- stabilire l'importo dell'Acconto in modo da mantenere un margine di sicurezza per eventuali imprecisioni compiute da SARAS nel calcolo del margine di contribuzione e dei costi fissi o da Terna nell'elaborazione dei dati sulle indisponibilità;
- per le finalità esplicitate al precedente alinea, determinare l'Acconto come pari al 70% della differenza tra i seguenti termini, al netto delle partite capitalizzate:
 - il minor valore tra l'importo dei costi fissi richiesti da SARAS per l'anno 2024 e l'importo dei costi fissi *benchmark*;
 - il margine di contribuzione risultante dalla documentazione a consuntivo, di cui alla comunicazione Saras, presentata dall'omonima società per l'anno 2024, iscrivendo tra i ricavi gli acconti, di cui al comma 65.30, riconosciuti a SARAS ai sensi delle deliberazioni 487/2024/R/eel, 537/2024/R/eel e 342/2025/R/eel

DELIBERA

1. di assumere le determinazioni esplicitate in premessa in merito ai tassi di indisponibilità *ex* comma 65.22 dell'impianto essenziale Sarlux per gli anni 2023 e 2024;
2. di prevedere che Terna S.p.A. riconosca, a SARAS ENERGY MANAGEMENT S.r.l., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Sarlux, l'acconto del Corrispettivo per l'anno 2024 indicato nell'Allegato A;
3. di prevedere che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 28 novembre 2025;
4. di trasmettere l'Allegato A a Terna S.p.A. e a SARAS ENERGY MANAGEMENT S.r.l.;
5. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

4 novembre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini